




COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena



Piano Strutturale

Approvato con Del. C.C. n. ____ del _____

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Silvia Arnofi

Misure adottate in merito al monitoraggio del PS

Settembre 2012

INDICE

MISURE ADOTTATE IN MERITO AL MONITORAGGIO DEL PS	1
1. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE: RIFERIMENTI E PRESUPPOSTI NORMATIVI	2
1.1 D.LGS.N.152/2006 E SS.MM.II.	2
1.2 L.R.N.10/2010 E SS.MM.II.....	2
2. STRUTTURAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO DEL PS DI CHIUSI.....	3
2.1 ORGANI ISTITUZIONALI E SOGGETTI PARTECIPANTI O COMUNQUE COINVOLTI NELLE PROCEDURE/ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO STRUTTURALE, LORO RESPONSABILITÀ E RUOLI ...	3
2.2 PROCEDURE ED ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL PS.....	3

1. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE: RIFERIMENTI E PRESUPPOSTI NORMATIVI

1.1 D.lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 18. Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 15, d.lgs. n. 128 del 2010)*

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

1.2 L.R.n.10/2010 e ss.mm.ii.

Art. 29. Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

2. STRUTTURAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO DEL PS DI CHIUSI

Ai sensi dell'art. 29 c.4 della L.R.n.10/2010 con s.m., al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio prescritte dalla normativa di riferimento citata, in quanto possibile, sono utilizzate tutte le modalità e le procedure di controllo esistenti e già predisposte per le funzioni ed i compiti istituzionali di ciascun Organo o Soggetto coinvolto nelle procedure/attività di monitoraggio.

2.1 Organi istituzionali e Soggetti partecipanti o comunque coinvolti nelle procedure/attività di monitoraggio del Piano Strutturale, loro responsabilità e ruoli

- **Autorità competente**
Nucleo di valutazione, individuato dall'Amministrazione comunale (ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 10/2010) con la Deliberazione della Giunta comunale n. 173 del 28.05.2012, è l'organismo pubblico dotato di specifiche competenze tecniche, cui compete fra l'altro la verifica delle attività di monitoraggio in collaborazione con l'Autorità procedente e/o con il Proponente.
- **Autorità procedente e/o proponente**
Consiglio comunale, è l'organo pubblico cui spetta, oltre alla elaborazione ed approvazione del piano, effettuare il monitoraggio del PS, in collaborazione con l'autorità competente, avvalendosi per lo svolgimento delle attività del Servizio Edilizia/Urbanistica quale struttura tecnica di supporto (proponente).
- **A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Siena**
Struttura del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di cui, ai sensi dell'art.18 c.1 del D.lgs.152/2006 e dell'art.26 della L.R.n.10/2010, sulla base di specifici accordi o convenzione da acquisire successivamente, si avvalgono l'Autorità procedente, l'Autorità competente, e gli altri soggetti partecipanti o comunque coinvolti, per l'effettuazione del monitoraggio del PS;
- **Soggetti competenti in materia ambientale**
Soggetti formalmente individuati nell'ambito del procedimento di VAS del PS approvato, o eventualmente da individuare con successivi atti di Consiglio comunale, qualora si riterrà necessario acquisire il relativo contributo.

2.2 Procedure ed attività di monitoraggio del PS

Il monitoraggio del Piano Strutturale assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dello piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

Con cadenza almeno quinquennale, decorrente dall'anno in cui è divenuto efficace il PS approvato, e comunque prima dell'adozione di Varianti organiche e sostanziali al PS o dei Regolamenti Urbanistici che ne dovranno avere debita considerazione, viene effettuato il monitoraggio del PS aggiornato alla fine dell'anno che viene considerato come quello di aggiornamento e riferimento per lo stesso monitoraggio.

Sul monitoraggio l'Autorità procedente e/o il proponente, acquisisce:

- dall'A.R.P.A.T. Dip. Prov. di Siena, e dagli altri *Soggetti competenti in materia ambientale* formalmente individuati dall'Amministrazione procedente (Consiglio comunale) nell'ambito del procedimento VAS di PS, o con successivi atti, sempre in accordo con l'Autorità competente, i relativi pareri, dati ed informazioni disponibili, anche sulla base di specifici accordi od eventuali convenzioni, relativi al monitoraggio del Piano Strutturale per l'anno di riferimento;

Trasmette la suddetta documentazione all'Autorità competente, ai fini delle valutazioni di competenza, osservazioni e contributi, finalizzati a verificare, integrare o modificare gli atti ed i rapporti preliminari di monitoraggio.

Con successivi atti dell'Autorità precedente potranno essere precisati e regolati, anche con le relative necessarie scadenze temporali, i termini le fasi del procedimento di monitoraggio nonché la individuazione delle risorse necessarie per la elaborazione del monitoraggio del Piano Strutturale.

Al termine delle fasi previste da tali atti il *Rapporto di monitoraggio sarà elaborato ed approvato dall'Autorità procedente*, previa acquisizione del parere dell'Autorità competente, con specifico atto in cui esprime il proprio pronunciamento sui risultati e le attività di monitoraggio del PS già svolte, i propri contributi ed indicazioni, per l'effettuazione del monitoraggio del PS nel periodo successivo, e per le eventuali modifiche al Piano Strutturale ritenute necessarie.

L'Atto dell'Autorità precedente con cui viene approvato il *Rapporto di monitoraggio del PS*, per il l'anno di riferimento, deve essere pubblicato a cura del proponente anche in pagine appositamente predisposte per il Monitoraggio del PS nel sito web del Comune, in cui dovrà essere visionabile ed accessibile a chiunque sia interessato.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche a piani o programmi e comunque sempre incluse nel Quadro Conoscitivo dei successivi Strumenti od Atti di pianificazione o programmazione.

Il Comune e gli altri Enti Istituzionali o Soggetti competenti in materia ambientale preposti ad eseguire, o contribuire con le necessarie informazioni, al monitoraggio ambientale del PS dovranno svolgere le attività di progettazione, ricerca, controllo ed informazione, principalmente nell'ambito del normale espletamento delle proprie funzioni istituzionali, trovando tra di loro le opportune sinergie. Per le attività di monitoraggio l'amministrazione comunale dovrà reperire le risorse finanziarie necessarie, potrà, inoltre, per lo svolgimento di tali attività conferire specifici incarichi professionali esterni.

Nel Cap. 8 del Rapporto ambientale del PS di Chiusi, relativo al monitoraggio del PS, ed in particolare nella tabella 4 ivi riportata, sono elencati i 17 indicatori da utilizzarsi per il monitoraggio, così articolati:

- 8 Indicatori di monitoraggio dell'attuazione delle Scelte di PS (da intendersi come indicatori di "Risposta", nel modello DPSIR)
- 9 Indicatori di monitoraggio dell'evoluzione ambientale/sociale (da intendersi come indicatori "di Stato" del modello DPSIR) rilevati nel corso dell'attuazione del piano, ai fini della verifica dell'efficacia effettiva e "Risposte" fornite con il piano stesso;

Nel prosieguo dell'attività di monitoraggio gli indicatori potranno essere modificati e/o integrati, con atto consiliare, secondo le esigenze che dovessero manifestarsi nello svolgimento delle verifiche.